

# REGOLAMENTO ENIT PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

*(di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)*

(rev. 1)

**Adottato ed approvato con delibera consiliare  
n. 14 del 2 Maggio 2022**

## REGOLAMENTO ENIT PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

### PREMESSE

ENIT con il presente regolamento, intende disciplinare l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di rotazione, di massima partecipazione, di trasparenza, pubblicità, di correttezza, di proporzionalità ed economicità.

### DEFINIZIONI

**Contratti o contratti pubblici**, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

**Appalti pubblici**, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

**Appalti pubblici di forniture**, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

**Appalti pubblici di lavori**, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione di lavori;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

**Appalti pubblici di servizi**, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi;

**Contratti di rilevanza europea**, i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

**Contratti sotto soglia**, i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

**Settori ordinari**, i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica;

**Settori speciali**, i settori dei contratti pubblici del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica;

**Operatore economico**, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità

giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

**Concessionario**, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;

**Candidato**, un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

**Offerente**, l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

**Procedure di affidamento**, l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione;

**Procedure aperte**, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

**Procedure ristrette**, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dalla stazione appaltante;

**Procedure negoziate**, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

**Profilo di committente**, il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal D.Lgs. 50/2016;

**Determina a Contrarre**, atto formale (decreto o determina) di delibera a contrarre (art. 32 del codice) con cui si individuano gli elementi essenziali del contratto da affidare e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSP**, è la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana; è una società per azioni il cui unico azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze del governo italiano ed opera nell'esclusivo interesse dello Stato come centrale di committenza realizzando il programma di razionalizzazione della spesa pubblica;

**MEPA**, di Consip, Mercato elettronico della Pubblica amministrazione per effettuare acquisti di beni e servizio d'importo inferiore alla soglia comunitaria;

**Stazione appaltante**, ENIT

**CUP**, Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico necessario per tutti i progetti pubblici e non soltanto per le gare;

**CIG**, Codice Identificativo Gara, è un codice alfanumerico univoco obbligatorio che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d'appalto.

## **Art. 1- OGGETTO**

Il Regolamento stabilisce le modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei

*contratti pubblici*” (di seguito definito “*Codice*”), in particolare all’art. 36, e dalle successive modifiche ed integrazioni allo stesso.

Il presente Regolamento viene adottato in osservanza dei principi normativi cogenti ed inderogabili di cui al Codice, nonché tenendo conto di quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 dell’Anac recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”.

Le disposizioni del predetto art. 36 del Codice si applicano per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture:

- nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
- per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nel relativo allegato IX;
- nei settori speciali, in quanto compatibile.

Tale regolamento si applica qualora l’importo sia inferiore alle soglie comunitarie indicate all’art. 35 del Codice.

Per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, è doveroso rispettare i principi di cui:

- all’art. 30, co. 1 del Codice: “...di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. ... principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ...”;
- all’art. 34 del Codice, relativamente ai criteri ambientali minimi, da considerarsi non solo in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi, ma anche nella documentazione progettuale e di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- all’art. 36, co. 1 del Codice: “...principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti...”
- all’art. 42 del Codice, relativamente al conflitto di interesse.

## **Art. 2 – ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI, SISTEMA TELEMATICO DI GARA**

ENIT ha istituito un elenco di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché esecutori di lavori cui eventualmente affidare prestazioni con affidamento diretto ovvero conseguentemente a procedure negoziate, secondo quanto previsto dal Codice e dalle linee guida ANAC.

Tale Albo è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 52 del Codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, ENIT ricorre a procedure di gara interamente gestite con apposito sistema telematico (di seguito definito “Piattaforma”).

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

### **Art. 3 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Per gli acquisti di specie deve essere acquisito il codice identificativo della gara (CIG) tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall'ANAC stessa.

Per gli acquisti sottosoglia, ove dovuto, sia ENIT che gli operatori economici partecipanti alla procedura debbono provvedere al pagamento del contributo a favore dell'ANAC, istituito dall'art. 1, comma 65 e 67, della L. n. 266/2005, con le modalità ed i limiti di importo stabiliti dalla medesima Autorità.

Il Codice CIG viene acquisito dai Responsabili del Procedimento della sede Centrale di ENIT individuati, di volta in volta, in base alla tipologia di affidamento secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5.

### **Art. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, ENIT individua nell'atto di adozione un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 31, comma 1 del Codice.

ENIT, con specifico atto formale, può nominare quale RUP anche dipendenti dell'Ente che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del Codice.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate *ex lege* (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice).

Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute.

### **Art. 5 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

Per l'avvio delle procedure di affidamento ENIT predispone, una determinazione a contrarre, ex art. 32 comma 2 del Codice, o atto ad essa equivalente, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Resta inteso che per l'acquisto di beni, servizi e forniture - necessari allo svolgimento di attività promozionali o comunque legate alla mission istituzionale della Agenzia - è obbligatorio per la Direzione richiedente verificare preventivamente che quanto richiesto rientri tra quelle già autorizzate dall'Amministratore Delegato o dal Consiglio di Amministrazione, secondo il sistema di deleghe vigenti.

Qualora il RUP non fosse stato precedentemente individuato sarà nominato nella determina a contrarre.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali eventualmente richiesti da ENIT.

#### **Art. 6 – SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE**

In virtù di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4, ed in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, ENIT motiva in merito alla scelta degli operatori economici da invitare.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici fa sì che l'invito al contraente uscente possa avvenire esclusivamente quando sussistono motivazioni di carattere eccezionale che dovranno essere adeguatamente argomentate con apposita relazione e la stessa motivazione deve essere inserita nella Determina a contrarre; in ogni caso l'invito al contraente uscente è ammesso laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali ENIT, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

#### **Art. 7- PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nel primo atto di avvio del procedimento.

Qualora consentito, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A del presente regolamento può avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici oppure mediante predisposizione di un'indagine di mercato o confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A del presente regolamento può avvenire tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

#### **Art. 8 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI**

L'operatore economico dovrà dimostrare di possedere i requisiti di cui all'art. 80 e all'art. 83 del Codice nonché gli eventuali ulteriori requisiti speciali richiesti da ENIT.

#### **Art. 9 – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI DI CUI ALLA TABELLA 1 DELL'ALLEGATO A**

Per gli affidamenti di importi previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato A del presente regolamento ENIT può procedere mediante affidamento diretto eventualmente preceduto da preventiva consultazione di due o più operatori economici.

In caso di consultazione di più operatori ENIT prima di avviare la procedura può predisporre la determina a contrarre o atto ad essa equivalente.

ENIT, nel rispetto del principio di concorrenza e dell'art. 30 del Codice, può disporre una consultazione preliminare per l'individuazione degli operatori economici da consultare mediante una o più delle seguenti alternative:

- verificando se all'interno dell'Albo Fornitori in uso a ENIT siano presenti operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche oggetto di affidamento;

- ricorrendo all'Albo Fornitori della Piattaforma in uso;
- ricorrendo al MEPA, o ad altri mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza;
- pubblicando un avviso di indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse.

Attraverso la predetta consultazione ENIT individuerà la soluzione migliore nel rispetto delle caratteristiche e delle qualità tecniche del servizio o del bene da acquisire nonché tenendo conto dell'importo dell'affidamento di che trattasi.

Dovrà essere motivata la proposta di consultazione di Operatori economici non individuati secondo le modalità di cui sopra.

Selezionato l'operatore economico aggiudicatario ENIT predispone la determinazione di affidamento nella quale è motivata la soluzione prescelta.

L'operatore prescelto deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice – qualora richiesti da ENIT- nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice.

Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre e contestuale affidamento in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

ENIT può procedere in via eccezionale mediante l'affidamento diretto nei confronti del contraente uscente in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative o in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti). In tal caso il Responsabile Unico del Procedimento dovrà predisporre apposita formale relazione.

#### **Art. 10 – ACQUISIZIONE PER IMPORTI DI CUI ALLA TABELLA 2 DELL'ALLEGATO A**

ENIT può procedere per affidamenti di importo indicato nella Tabella 2 dell'Allegato A mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, del numero minimo di operatori economici specificati nella medesima tabella.

La procedura si articolerà nelle fasi di seguito indicate:

- a) predisposizione della determinazione a contrarre;
- b) individuazione degli operatori economici mediante una o più delle seguenti alternative:
  - selezione dall'albo fornitori di ENIT, in base alla categoria merceologica oggetto di affidamento, eventualmente anche tramite sorteggio  
ovvero
  - ricorso all'Albo Fornitori della Piattaforma in uso, eventualmente anche tramite sorteggio  
ovvero
  - ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza, eventualmente anche tramite sorteggio  
ovvero
  - pubblicazione sul sito istituzionale e sulla Piattaforma in uso di un avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici idonei presenti nell'albo non sia sufficiente ENIT può procedere ad integrare gli operatori mediante pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato oppure ricorrendo al MEPA, alla Piattaforma in uso o ad altri mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza (eventualmente anche tramite sorteggio per il numero di Operatori necessari).

- c) trasmissione dell'invito – tramite Piattaforma telematica in uso ovvero mediante PEC - per la presentazione delle offerte agli operatori economici individuati;
- d) nomina da parte dell'organo competente della "Commissione giudicatrice" ai sensi dell'art. 77 del Codice, successivamente al termine fissato per la ricezione delle offerte;
- e) valutazione delle offerte pervenute da parte della Commissione giudicatrice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero da parte del RUP nel caso di criterio del minor prezzo;
- f) verifica dei requisiti generali e speciali in capo al RUP, sulla base della graduatoria provvisoria stilata dalla commissione giudicatrice o dal RUP medesimo;
- g) predisposizione della nota a firma del RUP da trasmettere all'organo competente con la proposta di aggiudicazione definitiva nei confronti dell'operatore individuato;
- h) predisposizione della determina di aggiudicazione/affidamento a firma dell'organo competente;
- i) trasmissione- tramite Piattaforma in uso ovvero mediante PEC - della comunicazione di aggiudicazione definitiva agli Operatori economici partecipanti;
- l) stipula del contratto.

ENIT avvia la procedura con una determinazione a contrarre che, secondo i principi disposti dal Codice, contiene le seguenti informazioni:

- l'oggetto dell'affidamento;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che sarà seguita con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'eventuale avviso di indagine esplorativa di mercato dovrà essere autorizzato nella determinazione a contrarre, pubblicato sulla Piattaforma telematica e opportunamente pubblicizzato sul sito web di ENIT nella sezione dedicata alla "Amministrazione trasparente", sotto la voce "Bandi di gara e contratti".

L'eventuale candidatura dell'operatore economico non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ENIT che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Gli operatori invitati a presentare un'offerta saranno selezionati, anche tramite sorteggio qualora previsto nella determina a contrarre e nella *lex specialis*, in un numero almeno pari a quello previsto dalla normativa vigente.

La lettera d'invito/disciplinare di gara sarà inviata, insieme alla documentazione di gara predisposta, alle imprese individuate secondo le modalità di cui sopra. La documentazione di gara trasmessa dovrà contenere i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione, con caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo posto a base d'asta;



- i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 83 del Codice nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 dello stesso che gli operatori economici dovranno possedere per la partecipazione alla procedura;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 95 comma 12 del Codice, ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del Codice;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, ove predisposti;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.

Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici in caso di procedura di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP o la Commissione giudicatrice, qualora previsto dal Disciplinare di gara/lettera invito, procede come di seguito:

- a) Seduta pubblica per l'apertura dei plichi ricevuti, della Busta A "Documentazione Amministrativa", con possibilità di valutare contestualmente l'ammissione o meno alla successiva fase di gara, e della Busta B "Offerta Tecnica" per la rendicontazione di quanto contenuto.

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa la Commissione giudicatrice procede come di seguito:

- a) Seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica con conseguente attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice;
- b) Seduta pubblica per l'apertura della Busta C "Offerta Economica" con attribuzione del conseguente punteggio e redazione della graduatoria provvisoria.

Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici in caso di procedura di gara secondo il criterio del minor prezzo il RUP (nell'eventualità coadiuvato da testimoni) procede come di seguito:

- a) Seduta pubblica per l'apertura dei plichi ricevuti, della Busta A "Documentazione amministrativa", con possibilità di valutare contestualmente l'ammissione o meno alla successiva fase di gara, e della Busta B "Offerta Economica" con redazione della conseguente graduatoria provvisoria.

Tutte le sedute di gara di cui sopra si svolgeranno tramite la Piattaforma e- qualora previsto nell'atto di nomina- la Commissione giudicatrice potrà avvalersi di strumenti telematici che consentano il collegamento anche a distanza tra i Commissari.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate e pubblicate sulla Piattaforma e sul sito web di ENIT nella sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "Bandi di Gara e Contratti".

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dal RUP obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di ENIT o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.

#### **Art. 11 – OBBLIGHI DI SICUREZZA**

Le procedure per l'acquisto sottosoglia di lavori, forniture e servizi dovranno essere svolte prevedendo il rispetto della normativa che disciplina la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza devono essere allegati al contratto pena la nullità.

#### **Art. 12 – CAUZIONI**

Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture inferiori a euro 40.000 è facoltà di ENIT non richiedere la "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 del Codice.

Per i restanti affidamenti sottosoglia comunitaria ENIT richiede-salvo non sia previsto diversamente dalle normative vigenti- la "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, salvo le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

È facoltà di ENIT fornendo opportuna motivazione, ridurre o incrementare la "garanzia provvisoria" da un minimo dell'1% ad un massimo del 4%, affinché l'importo della stessa sia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento ed al grado di rischio ad esso connesso.

La regolare esecuzione del contratto è garantita di norma dalla cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del Codice. Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

È facoltà di ENIT non richiedere garanzie, motivando adeguatamente, se ricorrono le previsioni del comma 11 dell'art. 103 del Codice, ovvero se ricorrono affidamenti di cui all'art. 36, co. 2, lett. a).

La cauzione definitiva è svincolata dal responsabile del procedimento, previa verifica dell'esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

#### **Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nei Contratti sarà sempre espressamente prevista la clausola di risoluzione di diritto, ex art. 1456 del C.C., nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e 2, co. 3 del D.P.R. n. 62/2013.

Sarà pertanto prevista la seguente clausola: "*il contratto è risolutivamente condizionato all'esito positivo di tutti controlli e le verifiche ancora in corso di espletamento ovvero espletate al momento della sottoscrizione del presente atto sul possesso di tutti i requisiti (generalmente e speciali) dichiarati dalla Contraente in sede di gara*".

#### **Art. 14 – PUBBLICITÀ POST GARA**

ENIT, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, all'esito della procedura e dell'aggiudicazione, deve pubblicare ed aggiornare nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare, i seguenti dati:

- nomina della Commissione giudicatrice con i *curricula* dei suoi componenti;
- tipologia e genere dell'affidamento;
- operatori economici invitati;
- numero delle offerte pervenute;
- operatori economici esclusi;
- nominativo dell'operatore economico aggiudicatario;
- importo dell'aggiudicazione.

Per consentire l'eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi alla giurisdizione amministrativa ENIT pubblica, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

#### **Art. 15- COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI**

È dato avviso ai concorrenti, mediante apposita sezione della Piattaforma telematica e pubblicazione sul sito istituzionale ovvero mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

ENIT comunica d'ufficio, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dalla adozione:

- l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati (a tutti gli offerenti) che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui al primo punto.

#### **Art. 16 – NORME SPECIFICHE PER LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA SVOLGERSI ALL'ESTERO.**

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture relativamente agli approvvigionamenti di competenza delle Sedi o Uffici esteri potranno essere affidati secondo quanto di seguito indicato:

a) affidamento diretto per contratti di importo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ovvero mediante indagine di mercato o previo confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. In caso di proposta di affidamento diretto il richiedente dovrà motivare la propria scelta;

b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di lavori, forniture o di servizi di importo di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A.

Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera può fissare requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale.

Nei casi di cui al punto b) l'ufficio estero invita almeno il numero minimo di operatori economici specificati nella Tabella 2 dell'Allegato A, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

Gli Operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, devono essere individuati tramite una o più delle seguenti opzioni:

- elenco di operatori economici / albo fornitori gestiti dai preposti uffici esteri o da soggetti pubblici facenti parte del Sistema Italia;
- pubblicazione, per un numero di giorni non inferiori a quello previsto dalle normative vigenti, della manifestazione di interesse o direttamente del bando di gara per l'acquisizione delle offerte sul profilo internet di ENIT, compreso quello locale qualora presente, ed eventualmente su quello dei soggetti pubblici facenti parte del Sistema Italia.

Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano.

L'eventuale gestione dell'elenco di operatori economici / albo fornitori da parte dei preposti uffici esteri dovrà essere normata da apposito Regolamento.

Nel caso delle procedure negoziate di cui sopra i contratti sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo.

Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera può ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Per i contratti aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo il Referente della Sede procede alla valutazione delle offerte pervenute.

Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organo competente nomina una commissione giudicatrice composta di non meno di tre e non più' di cinque membri scelti, in base a requisiti di professionalità' ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera, dipendenti della Sede di Roma o di altra sede.

Tale Commissione si riunirà presso la Sede ove sono pervenute le offerte, o tramite apposita piattaforma telematica che consenta il collegamento a distanza, e redigerà apposito verbale delle operazioni svolte.

Al Referente della Sede estera è demandata la responsabilità per tutto ciò che attiene la fase preparativa, esplorativa ed esecutiva del contratto.

La sede estera può impiegare una lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.

Il Referente della Sede estera individua le disposizioni del presente articolo incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali.

## **Art. 17 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA**

L'esecuzione del contratto può avvenire solo in seguito alla sottoscrizione e protocollazione dello stesso.

Di norma l'incarico di "*Responsabile di esecuzione del contratto*" è per la Sede di Roma in capo al RUP. Qualora non ci sia tale coincidenza, su proposta del RUP, ENIT nomina il "*Responsabile di esecuzione del contratto*" individuandolo tra i soggetti appartenenti al Servizio richiedente in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza.

Per quanto attiene alle Sedi estere tale incarico, se non diversamente stabilito dal RUP, è affidato al Referente della sede di riferimento.

Il Responsabile di esecuzione del contratto, nel caso di accertate inadempienze da parte del contraente deve darne notizia al RUP affinché lo stesso possa procedere per quanto di competenza.

Il Referente della sede estera, ferma la responsabilità del RUP, è tenuto sia nella fase di individuazione dell'operatore, sia nella fase di esecuzione, sia nella fase post esecuzione del servizio, della fornitura o dei lavori, a garantire il corretto andamento e la corretta esecuzione di tutta la procedura.

In particolare, il Referente della sede estera è tenuto a fornire al RUP tutto il supporto necessario per la gestione, la supervisione e la verifica della legittimità dell'affidamento, nonché per consentire la liquidazione delle spettanze dell'operatore previa verifica di conformità. Ulteriormente il Referente della Sede estera è tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie al Servizio che gestisce i processi di approvvigionamento di ENIT.

## **Art. 18- NORME DI RINVIO E SUCCESSIVA MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO**

Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, forniture e servizi sottosoglia non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC.

In relazione alle modalità operative di svolgimento dei processi di approvvigionamento la Direzione competente in materia emanerà apposita procedura interna che recepirà i principi di cui al Codice, alle Linee Guida ANAC e al presente Regolamento.

Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.

## **Art. 19 – ACQUISIZIONE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE**

Per le modalità di acquisizione di servizi, forniture e lavori per importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice si rimanda interamente a quanto disciplinato dal Codice stesso.

## **Art. 20- ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore con la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.